

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI, LEPRE, BOZZELLO VEROLE e SCEVAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1981

Norme relative all'ordine di disposizione dei contrassegni sulle schede elettorali

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a tutti voi che alcune delle attuali norme in vigore per le elezioni delle Camere sono pretesto per sopraffazioni che, nell'arroventato clima che sempre si determina nelle campagne elettorali, sfociano in vere e proprie zuffe e dimostrano che occorre superare l'attuale sistema che è tradizionalmente legato a residuati storici di anni passati, riprodotti nel 1948, quando il Paese per la prima volta si affacciava ad una consultazione elettorale.

Già nelle passate legislature la nostra parte politica si preoccupò della necessità di aggiornare quelle norme che potessero migliorare la disciplina elettorale, e infatti un buon passo avanti si fece con la legge del 1975, rinviando però ad un prosieguo di tempo altre modifiche che allora la maggioranza del Parlamento non ebbe la volontà di affrontare.

Sono trascorsi anni, altre prove elettorali si sono svolte e puntualmente si sono ripetuti gli inconvenienti che erano prevedibili.

Riteniamo, quindi, che sia tempo di rimettere mano a qualche altra delle innovazioni da noi allora sollecitate per togliere di mezzo norme che inaspriscono inutilmente i rapporti tra le parti.

Già alcuni disegni di legge ripresentati in questa legislatura hanno puntualizzato precisi obiettivi ai quali riteniamo di aggiungere quest'altra norma per stabilire l'assegnazione dei posti, per i simboli dei partiti sulla scheda elettorale, con procedura democratica attraverso sorteggio.

Ciò varrebbe ad evitare la penosa inqualificabile rissa che avviene alle cancellerie dei Tribunali per accaparrarsi i posti preferenziali, ed eviterebbe anche l'inutile presentazione di liste di disturbo fiancheggiatrici.

Inoltre, sia pure in forma limitata, servirebbe a presentarci come un serio Paese civile che nella sobrietà e nella serietà sostiene il sistema democratico della nostra Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'articolo 24, numero 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«1) assegna, con il sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa; ».

Art. 2.

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, è sostituito dal seguente:

« 1) assegna, con il sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascun gruppo di candidati ammesso; ».